

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1789 del 29 settembre 2014****Bando a “sportello” per il finanziamento di progetti sviluppati dalle aggregazioni di impresa.
Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 2, comma 3 e articolo 5.*****Premessa***

Con Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese”, la Regione Veneto ha innovato gli strumenti di intervento regionale per lo sviluppo e la competitività dei settori produttivi, prevedendo diverse dimensioni di aggregazione fra imprese. Tra le tipologie aggregative previste dalla legge, all’articolo 2, 3° comma, sono previste le “aggregazioni di imprese”: si tratta di un insieme di imprese che, in numero non inferiore a 3 (tre), si riuniscono al fine di sviluppare un progetto strategico comune. La Regione, al fine di incrementare l’attività di ricerca e innovazione nelle imprese orientate ad una specializzazione produttiva innovativa, anche transettoriale, e potenzialmente in grado di attuare una contaminazione trasversale tra le conoscenze, ha approvato, con DGR n. 1020 del 17 giugno 2014, la Strategia di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione individuando quattro macro ambiti strategici di specializzazione: Smart Agrifood, Smart Manufacturing, Creative Industries e Sustainable Living, declinati nelle diverse traiettorie di sviluppo. Con il presente bando, la Giunta regionale attua gli interventi previsti all’articolo 7 della legge a favore delle aggregazioni di imprese costituite secondo le forme previste all’articolo 5, anche in un’ottica strategica di specializzazione intelligente. L’obiettivo rimane il superamento delle difficoltà economiche che investono le piccole e medie imprese che può avvenire mediante la costituzione di aggregazioni attraverso le quali, con l’attività e l’ingegno sinergici, la razionalizzazione dei costi e l’apporto pubblico, siano favoriti gli scambi di conoscenze e competenze funzionali alla riorganizzazione dei processi, all’innovazione dei prodotti, a rendere più accessibile il trasferimento tecnologico, nonché la promozione d’interventi volti all’internazionalizzazione dei sistemi produttivi per una maggiore competitività sui mercati.

1. Finalità del Bando

- 1.1 Il presente bando assegna, sulla base delle tipologie d’intervento di cui all’articolo 7 della L.R. n. 13/2014, risorse per il finanziamento di interventi presentati dalle aggregazioni di imprese operanti nel territorio della regione Veneto, così come individuate all’articolo 5 della legge.
- 1.2 I progetti devono favorire, tramite l’aggregazione, la competitività sul mercato delle imprese fra di loro aggregate, razionalizzando i costi, unendo le capacità, favorendo lo scambio di conoscenze e competenze, funzionali alla ricerca e all’innovazione sia di prodotto che di processo, nonché l’internazionalizzazione, lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale.
- 1.3 Il bando è finanziato con le risorse individuate all’articolo 13 della L.R. n. 13/2014 che ammontano a euro 6.150.000,00.

2. Beneficiari

- 2.1 Con riferimento alle forme di aggregazione di imprese previste all’articolo 5 della L.R. n. 13/2014, possono concorrere all’assegnazione dei contributi previsti dal presente bando le indicate forme di aggregazione costituite nel numero minimo di 3 (tre) imprese, di dimensione piccola o media (PMI), aventi sede operativa in Veneto:
 - a) imprese riunite nelle forme di: consorzio con attività esterna, società consortile, società cooperativa;

- b) associazioni di imprese, anche temporanee (A.T.I.) e appositamente costituite per la realizzazione del progetto per il quale è richiesto il finanziamento¹;
- c) imprese riunite con contratto di rete, come definito dalla legislazione vigente, per il quale dovrà essere preventivamente definito l'organo comune² incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del progetto oggetto della richiesta di finanziamento.
- 2.2 Le PMI aggregate, devono essere tra loro autonome e soddisfare, quindi, tutti i parametri definiti dal Regolamento (UE) n. 651/2014, Allegato I. La partecipazione all'aggregazione di imprese di dimensione "grande" o delle imprese aventi sede operativa al di fuori del territorio della regione Veneto, ancorché ammesse per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto, non consente tuttavia di accedere ai benefici economici di cui al presente bando. Il preventivo di spesa della proposta progettuale oggetto della richiesta del contributo regionale non dovrà tenere conto delle imprese che non hanno i requisiti per poter accedere ai benefici economici.
- 2.3 Tutte le imprese destinatarie dei benefici economici devono avere una sede operativa in Veneto, nella quale saranno sviluppate le attività previste dal progetto ed essere attive e iscritte al registro delle imprese. Per le aggregazioni di imprese partecipanti al bando in forma di "contratto di rete", la durata del contratto dovrà comunque sussistere fino all'erogazione del saldo del contributo, pena la sua decadenza. In ogni caso, tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere soddisfatti fino all'erogazione del complessivo contributo.
- 2.4 Le imprese destinatarie dei benefici economici di cui al presente bando devono appartenere almeno ad uno dei seguenti macro-settori di cui alla classificazione ISTAT delle attività economiche ATECO 2007, principale o secondaria e risultanti dalla visura camerale ordinaria: C "Attività manifatturiere", E "Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento" con esclusione dei codici 36 e 37, F "Costruzioni" per i soli codici 43, J "Servizi di informazione e comunicazione" per i soli codici 61 e 62, ad eccezione dei codici 61.9. All'aggregazione di almeno 3 imprese appartenenti ai sopra citati codici è, altresì, consentita l'aggiunta di una sola impresa (PMI) operante nei seguenti ambiti di attività di cui alla classificazione ATECO 2007: M "Attività professionali, scientifiche e tecniche" per i codici 70, 71 e 73 ad esclusione dei codici 70.1, 70.22.09, 71.12.30, 71.12.50, 71.2, 73.12 e 73.2, che può, quindi, accedere ai benefici economici.
- 2.5 Nell'ambito di ciascuna aggregazione, l'impresa che presenta la domanda di partecipazione al bando rappresenta l'aggregazione in tutti i rapporti con la Regione ed è il soggetto a cui sarà erogato il contributo concesso per la realizzazione del progetto³. Questo soggetto dovrà, in ogni caso, avere una sede operativa in Veneto.
- 2.6 È obbligo del soggetto che rappresenta l'aggregazione di imprese provvedere all'immediata e conseguente ripartizione, tra le altre imprese partner, del contributo regionale che sarà erogato a seguito della presentazione del rendiconto delle spese che attesta la completa realizzazione del progetto cofinanziato.

¹ La costituzione dell'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) avviene mediante conferimento di un mandato con rappresentanza ad una impresa capofila che rappresenta l'aggregazione in tutti i rapporti necessari per lo svolgimento dell'attività, fino all'estinzione di ogni rapporto. Il mandato è conferito anche con scrittura privata, ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile e deve essere redatto in conformità all'Allegato di cui al provvedimento del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione.

² Cfr. D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, art. 4-ter, lett. e): "se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza".

³ Nel caso di aggregazioni costituite nelle forme di cui alla lettera a) del sub paragrafo 2.1, la domanda deve essere sempre presentata dal consorzio o società consortile ovvero cooperativa.

- 2.7 Al momento della presentazione della domanda di ammissione a contributo, le imprese che formano l'aggregazione e concorrono alla realizzazione della proposta progettuale non devono trovarsi in stato di liquidazione, anche volontaria, in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono escluse dai benefici economici anche le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, nonché le imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuto destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.
- 2.8 All'elenco delle imprese realizzatrici il progetto (accluso all'*Application form* di cui al successivo paragrafo 3.8), non è consentita integrazione o sostituzione del soggetto che rappresenta l'aggregazione, pena la decadenza dell'intero contributo concesso. È, invece, consentita la sostituzione di altra impresa che compone l'aggregazione, qualora derivante da un'operazione di fusione per incorporazione in altra impresa. Solamente l'impresa incorporante può subentrare all'incorporata nell'aggregazione, fatto salvo l'accordo delle altre imprese componenti l'aggregazione.
- 2.9 Le variazioni riguardanti le imprese che compongono l'aggregazione devono essere, in ogni caso, comunicate tempestivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata alla Sezione Ricerca e Innovazione.

3. Modalità di finanziamento, presentazione delle domande e istruttoria

- 3.1 L'agevolazione, in conto capitale, è concessa nella misura del 50% della spesa ammissibile compresa tra euro 30.000,00 ed euro 300.000,00. Di conseguenza, il contributo massimo concedibile per la realizzazione di ciascun intervento progettuale è di euro 150.000,00.
- 3.2 Le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria, statale e regionale in materia.
- 3.3 La modalità di presentazione delle domande di ammissione a contributo è valutativa a "sportello": l'istruttoria e la concessione del contributo avverranno in base all'ordine cronologico di ricezione della domanda secondo le modalità di seguito indicate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso la domanda necessiti di integrazioni in parti essenziali l'ordine di arrivo farà riferimento alla data di ricezione di queste ultime. La posizione in graduatoria è, invece, conservata nel solo caso di richiesta di integrazioni o delucidazioni per sanare parti non essenziali della documentazione inviata: in tal caso, ai fini dell'invio, il tempo massimo concesso è di 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della nota regionale. La valutazione sull'ammissibilità della domanda è effettuata secondo le modalità descritte al paragrafo 7.
- 3.4 La domanda di partecipazione al bando è presentata alla Regione del Veneto – Protocollo Generale, utilizzando l'apposita modulistica di cui al provvedimento del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione, reperibile sul sito Internet regionale www.regione.veneto.it.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno 30 ottobre 2014, data di apertura dello sportello di presentazione delle domande di partecipazione. Non sono ricevibili le domande inoltrate prima di questa data e orario. Farà riferimento l'orario riportato sulla ricevuta di avvenuta consegna dell'e-mail di posta elettronica certificata, come da registrazione sul server della Regione.

Lo sportello di presentazione delle domande si chiude alle ore 17.00 del giorno 10 novembre 2014, salvo accertato intervenuto esaurimento delle risorse stanziato dal presente bando disposto con provvedimento del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione.

- 3.5 L'inoltro della domanda di partecipazione deve avvenire esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo della Regione del Veneto: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, seguendo le indicazioni di cui alla sotto indicata pagina del sito Internet della Regione:

<http://www.regione.veneto.it/web/affari-general/pec-regione-veneto> .

L'oggetto della PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: “*Alla Sezione Ricerca e Innovazione - Domanda di partecipazione bando aggregazioni di imprese*”.

L'indirizzo del mittente dovrà corrispondere, pena la non ricevibilità della domanda di partecipazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa che presenta la domanda, così come trascritto sul registro delle imprese.

La ricezione del messaggio di ripudio inviato dall'ufficio del Protocollo generale della Regione comporta la non ricevibilità della domanda, che dovrà, pertanto, essere nuovamente trasmessa seguendo le indicazioni di cui alla sopra indicata pagina del sito Internet della Regione.

L'Amministrazione regionale del Veneto non è responsabile del non contestuale e ritardato inoltro del “messaggio di ripudio” da parte dell'ufficio regionale preposto, in quanto fatto imputato all'istante e conseguente alla mancata ottemperanza delle indicazioni richiamate. A titolo esemplificativo, al fine della positiva accettazione della domanda di partecipazione, tutti i file allegati al messaggio inoltrato di posta elettronica certificata dovranno avere l'estensione valida: .pdf , .pdf/A.

- 3.6 Una stessa impresa non può essere destinataria di più contributi regionali a valere sul presente bando, derivanti dalla sua partecipazione a più aggregazioni di imprese. Nel caso di mancato rispetto di questa prescrizione, l'impresa interessata decade da tutti i benefici economici concessi e non potrà così ottenere nessuna attribuzione di quote parte di contributo regionale.
- 3.7 Una stessa aggregazione di imprese non può essere destinataria di più contributi regionali, a valere sul presente bando, derivanti dalla presentazione di più proposte progettuali. Nel caso di mancato rispetto di questa prescrizione, in relazione alla data e orario di invio del messaggio di posta elettronica certificata, sarà ammessa la prima proposta progettuale ritenuta ammissibile secondo la valutazione compiuta di cui al paragrafo 7. Nei casi di aggregazione di imprese costituite da forme consortili o cooperative, di cui al paragrafo 2.1, lettera a), per stessa aggregazione si intende, in ogni caso, lo stesso consorzio o la stessa società consortile o cooperativa proponente, ancorché la partecipazione effettiva alla realizzazione del progetto sia di imprese differenti.
- 3.8 Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- a) in caso di contratto di rete, copia del “contratto di rete” redatto e costituito ai sensi della normativa vigente, comprendente l'identificazione dell'organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del progetto oggetto della richiesta di finanziamento;
 - b) in caso di consorzio con attività esterna, società consortile o cooperativa, copia dell'atto costitutivo e, per i consorzi con attività esterna, copia del libro dei consorziati;
 - c) in caso di associazioni o raggruppamenti temporanei di impresa (A.T.I.), originale dell'atto costitutivo dell'ATI, redatto secondo lo schema di cui al provvedimento del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione, accompagnato da documento d'identità dei sottoscrittori;
 - d) *Application form*, di cui al provvedimento del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto che presenta la domanda di partecipazione al bando;
 - e) modelli di dichiarazione relativi alla dimensione di ciascuna impresa componente l'aggregazione (dichiarazione ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese);
 - f) “Schede beneficiari”, relative ai soli dati dell'impresa che rappresenta l'aggregazione, i cui modelli sono reperibili sul sito Internet regionale al seguente indirizzo: <http://modulistica.regione.veneto.it/modulistica/public/modulistica.aspx>;

- g) [In caso di scelta dell'aggregazione per l'applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013, anziché del Regolamento UE n. 651/2014]⁴ Compilazione dei modelli di dichiarazione degli aiuti cd. "de minimis" percepiti da ciascuna impresa componente l'aggregazione, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013.

La sottoscrizione della documentazione sopra elencata dovrà avvenire negli spazi ivi previsti con firma autografa a cui dovrà allegarsi scansione del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore; in alternativa, si potrà procedere con la sola apposizione della firma digitale in corso di validità su ciascun file allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

- 3.9 Il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione, a seguito dell'istruttoria effettuata, ammette gli interventi proposti alle agevolazioni regionali o esclude l'ammissione al finanziamento stesso. Gli interventi ammessi ed esclusi dai benefici sono, altresì, oggetto di pubblicazione sul sito Internet regionale www.regione.veneto.it, all'interno della sezione dedicata al presente bando.

4. Avvio e conclusione delle attività

- 4.1 Il progetto può essere avviato dal giorno 30 ottobre 2014 e deve essere concluso entro il 30 aprile 2016. Le spese sostenute (farà fede la data di emissione della fattura o di diversa documentazione di analogo valore) per la realizzazione del progetto sono ammissibili dalla data di invio della domanda di partecipazione.

L'attività di svolgimento del progetto è articolata in 2 periodi alla conclusione dei quali l'aggregazione è tenuta all'invio di un report contenente la descrizione dell'attività svolta e il rendiconto delle spese sostenute, completo dei necessari documenti giustificativi.

Nel report intermedio relativo al 1° periodo deve essere rendicontato un ammontare di spesa pari ad almeno il 20% della spesa ammessa con il provvedimento di concessione; le spese rendicontate nel 1° periodo dovranno essere quindi sostenute all'interno dello stesso periodo e i pagamenti effettuati entro la data di invio del report intermedio.

Al termine del progetto ed entro i successivi 90 giorni decorrenti dal giorno della sua conclusione deve essere inviata la domanda di erogazione del contributo completa del report finale relativo al secondo periodo.

Per quanto concerne la durata dei periodi, le modalità e le tempistiche di invio dei report, si rimanda a quanto disciplinato nel documento "Modalità operative di rendicontazione", relativo alla rendicontazione delle spese, di cui al sub paragrafo 6.2.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute in questo sub paragrafo è causa di revoca del contributo concesso nonché delle disposizioni di cui al successivo paragrafo 8.

- 4.2 Per le sole spese di certificazione riferite all'onorario del revisore legale è anche consentita l'emissione della fattura in data successiva alla chiusura del progetto e, comunque, entro il termine di spedizione del report finale.
- 4.3 Ogni rendicontazione delle spese sostenute deve essere redatta in conformità a quanto previsto nel documento "Modalità operative di rendicontazione" relativo alla rendicontazione delle spese, sulla base delle indicazioni previste dal paragrafo 6. Per la modalità di invio dei rendiconti delle spese si fa riferimento a quanto previsto nel documento "Modalità operative di rendicontazione".

⁴ Si veda il paragrafo 9 "Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti" e, in particolare, il sub paragrafo 9.2.

5. Interventi finanziabili

5.1 Con riferimento alle misure di finanziamento di cui all'articolo 7 della L.R. n. 13/2014, il bando attua le seguenti misure:

A): Internazionalizzazione;

B): Ricerca e Innovazione;

C): Sviluppo sostenibile e salvaguardia ambientale;

5.2 In relazione alle misure di cui al punto precedente sono finanziabili i seguenti interventi progettuali:

Per la misura A) “internazionalizzazione”:

la misura finanzia progetti d'internazionalizzazione relativi ad attività di consulenza riguardanti studi volti al lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Paese. A complemento della proposta progettuale d'internazionalizzazione è ammissibile la partecipazione delle imprese dell'aggregazione a manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale.

Potranno essere finanziati anche i costi di consulenza relativi alla gestione, pianificazione, coordinamento e monitoraggio delle attività solo se riferiti all'impiego di una figura manageriale, esterna al personale delle imprese dell'aggregazione, a carattere temporaneo (cd. Temporary Manager).

Per la misura B) “ricerca e innovazione”:

la misura finanzia progetti di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, di innovazione di processo, di prodotto e gli studi di fattibilità.

In linea con le definizioni di cui al Regolamento (UE) 651/2014, i *progetti di ricerca industriale* potranno riguardare le attività di ricerca pianificata e lo svolgimento di indagini con l'obiettivo di acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, anche con l'ausilio di centri di Innovazione e Trasferimento Tecnologico (CITT) del Veneto⁵ e centri di ricerca. Saranno anche finanziabili fasi progettuali che prevedano la creazione di componenti di sistemi complessi, la realizzazione di prototipi in ambiente di laboratorio e la realizzazione di linee pilota, quali attività di completamento della ricerca industriale.

I *progetti di sviluppo sperimentale* potranno concernere l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può, quindi, comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

⁵ A tal fine è disponibile il portale regionale www.innoveneto.org.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

I *progetti di innovazione di processo* riguarderanno lo studio e l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovi o sensibilmente migliorati, che comportino cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software.

L'elaborazione di *studi di fattibilità* dovrà contenere valutazioni e analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale e, perciò, individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.

La proposta progettuale potrà essere articolata anche prevedendo fasi relative alla ricerca industriale, allo sviluppo sperimentale, all'innovazione di processo e allo studio di fattibilità. A complemento della progettualità sono anche consentiti studi propedeutici relativi all'analisi della domanda ai fini dello sviluppo di un prodotto.

Potranno, altresì, essere finanziati i costi di consulenza relativi alla gestione, pianificazione, coordinamento e monitoraggio delle attività solo se riferiti all'impiego di una figura manageriale, esterna al personale delle imprese dell'aggregazione, a carattere temporaneo (cd. Temporary Manager).

Per la misura C) “sviluppo sostenibile e salvaguardia ambientale”:

la misura finanzia progetti di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale, studi di fattibilità riguardanti tecnologie e prodotti ecosostenibili e/o biocompatibili nell'ambito dell'aggregazione.

Potranno, altresì, essere finanziati i costi di consulenza relativi alla gestione, pianificazione, coordinamento e monitoraggio delle attività solo se riferiti all'impiego di una figura manageriale, esterna al personale delle imprese dell'aggregazione, a carattere temporaneo (cd. Temporary Manager).

A complemento della progettualità sono anche consentiti studi propedeutici relativi all'analisi della domanda ai fini dello sviluppo di un prodotto ecosostenibile e/o biocompatibile.

5.3 Per le misure che prevedono anche l'acquisizione di servizi prestati da figure manageriali (Temporary Manager), il professionista è finanziabile solo se associato o accreditato presso organizzazioni associative di rappresentanza di manager e/o società attive nel temporary management, che abbiano le seguenti caratteristiche:

- Associazioni rappresentative di manager, che hanno sottoscritto contratti nazionali;
- Associazioni che hanno come scopo sociale la promozione dell'attività di temporary manager;
- Società di capitali che risultino attive, iscritte con il codice ATECO 70.22 alla Camera di Commercio, aventi sede o unità locale operativa in Veneto, in regola col pagamento del diritto annuale, svolgenti l'attività di prestazione di servizi alle imprese e che dimostrino di avere esercitato attività di fornitura di temporary manager ovvero l'inserimento di manager in imprese dei clienti per periodi di tempo determinati.

In sede di rendicontazione delle spese dovrà essere presentata documentazione attestante il possesso dei requisiti elencati, accompagnata da curriculum vitae del manager che ne attesti un'esperienza di almeno 3 (tre) anni nella direzione manageriale, per lo svolgimento di un'attività complessa e non legata alla normale gestione aziendale.

6. Regole generali sull'erogazione del contributo, sulle spese ammissibili e sulla rendicontazione

6.1 Richiamato quanto disposto ai paragrafi 2.5 e 2.6, l'impresa che rappresenta l'aggregazione di imprese è l'assegnataria del contributo regionale concesso per la realizzazione del progetto. È onere dell'impresa che rappresenta l'aggregazione la ripartizione del contributo pubblico in misura proporzionale alle altre imprese in ragione delle spese da esse sostenute e ammesse, secondo le indicazioni di cui alla nota regionale di conclusione del procedimento. Nessuna impresa può sostenere spese superiori al 50% (cinquanta per cento) della spesa ammissibile indicata nel provvedimento di concessione.

6.2 Il giorno della pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione, il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione approva il modello di domanda di ammissione a contributo, l'"Application form" e le "Modalità operative di rendicontazione", che individuano disposizioni e modalità da osservare in materia di rendicontazione delle spese ai fini dell'erogazione del contributo e la disciplina dei controlli. Le "Modalità operative di rendicontazione" sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e consultabili sul sito Internet regionale: www.regione.veneto.it, nella sezione dedicata al bando.

L'approvazione della modulistica per l'erogazione del contributo è demandata a successivo provvedimento del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione.

6.3 Con riferimento a quanto disciplinato nell'"Application form" e nelle "Modalità operative di rendicontazione" sono ammissibili le seguenti categorie di spese:

a) personale subordinato o parasubordinato, nel limite massimo di euro 50.000,00, oppure, elevato al 50% della spesa ammissibile per progetti con preventivo di spesa dell'ammontare superiore a euro 100.000,00;

b) beni strumentali (beni durevoli "equipment" riferiti a macchinari, attrezzature, strumentazioni; software; acquisto di brevetti o licenze di brevetti; componenti del prototipo);

c) servizi esterni (riferiti a consulenze prestate da persone giuridiche abilitate, come evincibile dall'oggetto sociale trascritto sul registro delle imprese, ovvero da persone fisiche abilitate iscritte all'albo professionale di riferimento; temporary manager associati alle associazioni o accreditati presso le società di riferimento);

d) partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale (la partecipazione dovrà attuarsi con azione sinergica di tutte le imprese componenti l'aggregazione);

e) spese generali (ivi comprese le spese di certificazione riferite alle prestazioni professionali del revisore legale di cui al successivo sub paragrafo 6.4, in ogni caso nella misura massima del 15% della spesa preventivata ed ammissibile a contributo).

I limiti sopra indicati per ciascuna categoria di spesa devono essere soddisfatti sia in sede di presentazione del preventivo di spesa per l'ammissione ai benefici, sia in sede di computo della spesa effettivamente ammessa in sede di rendiconto qualora inferiore rispetto alla spesa preventivata. Spese, invece, sostenute in quantità superiore rispetto a quanto preventivato non determinano un aumento dei limiti di spesa per ciascuna categoria che restano perciò fissati in riferimento alla spesa ammissibile oggetto della concessione del contributo. In ogni caso, i predetti limiti definiti per ciascuna categoria di spesa non possono essere rapportati ad ammontare superiori al massimale di spesa di cui al sub paragrafo 3.1.

6.4 Il soggetto che rappresenta l'aggregazione di imprese beneficiaria del contributo deve individuare un unico "certificatore" iscritto al "Registro dei Revisori Legali" e consultabile al seguente indirizzo Internet: "www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ricercaRevisori/" che

risponde ai criteri di professionalità, di onorabilità e di indipendenza il quale dovrà attestare l' idoneità delle spese sostenute per il progetto e presentate a rendicontazione rispetto alle prescrizioni di cui al presente bando e a quanto previsto dalle "Modalità operative di rendicontazione". Il "certificatore" provvederà alla sottoscrizione digitale di ogni rendiconto di spesa inviato alla Regione del Veneto, certificandone la veridicità e la pertinenza delle spese rendicontate dall' aggregazione di imprese. La certificazione delle spese comporta l' assunzione di responsabilità oggettiva in capo al revisore legale. Non è ammessa la sostituzione del revisore, salvo i casi di decesso, inabilitazione o interdizione e previa comunicazione ai competenti uffici della Sezione Ricerca e Innovazione.

- 6.5 Eventuali anticipi del contributo concesso sono erogati in conformità alla normativa vigente, in presenza di idonea garanzia bancaria o assicurativa. L' anticipo del contributo può essere richiesto al termine del 1° periodo di attività, in concomitanza con la presentazione del report intermedio e per l' ammontare del 50% delle spese rendicontate.
- 6.6 È ammessa in sede di rendicontazione una riduzione della spesa complessivamente ammessa in misura non superiore al 30% (trenta per cento) computata in riferimento alla spesa ammissibile indicata nel provvedimento del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione di concessione del contributo, purché tale diminuzione non incida sul risultato che si intendeva perseguire con la realizzazione del progetto.
- 6.7 I soggetti, i cui progetti siano stati ammessi a finanziamento, devono porre in essere azioni informative e pubblicitarie (quali avvisi, cartelli, targhe esplicative, manifesti e altro materiale di informazione e comunicazione), che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione del Veneto. Si rimanda al documento "Modalità operative di rendicontazione" per le indicazioni specifiche.

7. Valutazione delle proposte progettuali ai fini della concessione del contributo

- 7.1 La Sezione Ricerca e Innovazione procede alla verifica della domanda di ammissione a contributo e dell' *Application Form* utilizzando i seguenti criteri specifici di selezione. Il soddisfacimento di ciascun criterio comporta, per ognuno di essi, l' attribuzione di un punteggio compreso su di una scala da 0 a 2 punti.
 - a) Efficienza strutturale del progetto in termini di coerenza e integrazione delle fasi di progetto previste e dei soggetti coinvolti;
 - b) Congruenza tra preventivo del progetto e risultati attesi;
 - c) Capacità di diffusione e sfruttamento dei risultati nel sistema produttivo;
 - d) Rilevanza del progetto rispetto alle caratteristiche e alle prospettive regionali della specifica filiera e/o rispetto alle caratteristiche dei sistemi produttivi locali o del settore di riferimento e congruenza con gli ambiti di cui alla Strategia di specializzazione intelligente (*Smart Specialization Strategy*)⁶ della Regione del Veneto;
 - e) Qualificazione dell' occupazione: miglioramento delle opportunità di occupazione sia direttamente che indirettamente attraverso un aumento della competitività e della produttività dell' aggregazione di imprese nel medio termine;
 - f) Validità tecnico-economica e completezza della progettazione;
 - g) Qualifica dell' aggregazione d' imprese proponente in rapporto alle finalità e agli obiettivi di sviluppo da essa definiti;

⁶ www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/Smart-Specialisation-Strategy

- h) Grado d'innovatività del progetto e delle metodologie rispetto agli obiettivi da raggiungere e l'originalità dei risultati attesi in termini di rilevanza scientifica, fattibilità tecnica, capacità di generare nuova conoscenza o applicare conoscenze esistenti in modo innovativo.

Per ciascuno dei criteri sopra indicati sarà espressa una valutazione articolata su 3 livelli di punteggio:

- Buono 2 punti;
- Sufficiente 1 punto;
- Insufficiente o non pertinente 0 punti.

In ottemperanza al Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 del MEF-MISE⁷, sono attribuiti ulteriori 3 punti di premialità ad ogni impresa dell'aggregazione che abbia conseguito il "rating di legalità" ai sensi del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con Delibera n. 24075 del 14 novembre 2012. Per l'attribuzione delle premialità ciascuna impresa dovrà allegare alla domanda di partecipazione al bando di cui al sub paragrafo 3.4 una dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta in conformità al DPR n. 445/2000, attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità, impegnandosi a comunicare alla Sezione Ricerca e Innovazione l'eventuale revoca o sospensione del rating intervenuta tra la data di richiesta del finanziamento e la data di erogazione.

- 7.2 Sono considerati ammissibili i progetti che raggiungono un punteggio minimo di 9 (nove) punti, a condizione che a nessuno dei criteri sia attribuito un punteggio pari a zero.

Il maggiore punteggio attribuito costituisce criterio di preferenza nella graduatoria di finanziamento nei casi di domande di partecipazione presentate nella stessa data e orario.

- 7.3 Qualora ritenuto utile ai fini procedurali il/i progetto/i possono essere sottoposti all'esame di valutatori in conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n. 9/2007 e alla DGR n. 1516 del 12 agosto 2014.

8. Rinuncia, revoca del contributo concesso, vincoli e controlli

- 8.1. La rinuncia al contributo assegnato deve essere tempestivamente comunicata dall'impresa che rappresenta l'aggregazione di imprese a mezzo posta elettronica certificata alla Sezione Ricerca e Innovazione della Regione del Veneto (protocollo.generale@pec.regione.veneto.it).

- 8.2 Il provvedimento di concessione del contributo è revocato, anche parzialmente, in caso di gravi ed accertate irregolarità o inadempimenti per fatti comunque non imputabili al richiedente e non sanabili ed in ogni caso:

- a) per intervenuta comunicazione di rinuncia al contributo da parte del beneficiario;
- b) per variazioni sostanziali al progetto originario non sottoposte preventivamente all'esame ed all'approvazione della Regione;
- c) qualora il progetto non sia stato concluso entro il termine stabilito;
- d) qualora le spese non siano rendicontate con le modalità e la tempistica definite al paragrafo 4 e nelle "Modalità operative di rendicontazione";
- e) per riduzione della spesa approvata oltre il 30% così come previsto al sub paragrafo 6.6 e purché, entro tale diminuzione, questa non incida sul risultato che si intendeva perseguire con la realizzazione del progetto;
- f) sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dal paragrafo 2;
- g) qualora successivamente alla presentazione della domanda di ammissione a contributo, l'impresa che rappresenta l'aggregazione di imprese, sulla quale è disposto l'impegno contabile di spesa, venga a trovarsi in una delle situazioni previste al sub paragrafo 2.7; se la fattispecie riguarda,

⁷ Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

invece, le altre imprese facenti parte dell'aggregazione, la revoca del contributo sarà riferita alla sola quota parte oggetto della ripartizione di cui al sub paragrafo 6.1;

h) sostituzione del soggetto che rappresenta l'aggregazione di imprese, ovvero sua fusione in altro soggetto con conseguente cancellazione dal registro delle imprese.

8.3 La revoca del contributo comporta la relativa restituzione degli importi già erogati maggiorati degli interessi maturati e comprensivi della sanzione amministrativa. Con riferimento al computo degli interessi e all'entità della sanzione amministrativa si rinvia a quanto disposto con L.R. 28 gennaio 2000, n. 5. In caso di aggregazione di imprese costituita mediante ATI, tutti i sottoscrittori dell'atto di sua costituzione rispondono solidariamente all'obbligazione contratta.

8.4 I beni oggetto del finanziamento sono sottoposti al vincolo di destinazione d'uso e al divieto di cessione, alienazione e distrazione dalla data di adozione del provvedimento di concessione dei benefici economici per i successivi 5 (cinque) anni.

8.5 La Regione del Veneto si riserva di effettuare controlli, anche a campione e anche a mezzo di soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione presentata a lato della domanda di contributo e nelle fasi di attuazione delle iniziative sovvenzionate. A tal fine, presso l'impresa che rappresenta l'aggregazione partecipante al bando deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 5 (cinque) anni a partire dalla data di pagamento del contributo, tutta la documentazione delle attività raccolte e documentate. I soggetti beneficiari devono fornire i dati richiesti dall'Amministrazione regionale per l'attività di monitoraggio di ciascun progetto fino alla conclusione del progetto stesso. Il monitoraggio consiste in:

a) monitoraggio finanziario: dati finanziari della spesa sostenuta sia nel semestre di riferimento sia cumulata dall'avvio di progetto; b) monitoraggio fisico-procedurale: dati identificativi delle fasi del progetto e dell'attuazione dello stesso rispetto al cronoprogramma iniziale, nei casi in cui si evidenzino differenze, queste devono essere motivate. Per le relative modalità si fa riferimento a quanto disposto nel documento "Modalità operative di rendicontazione".

9. Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti

9.1 I contributi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato in GUCE serie L. 352 il 24 dicembre 2013, ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in GUCE serie L. 187 il 26 giugno 2014.

9.2 E' applicato d'ufficio il Regolamento (UE) n. 651/2014, salvo i casi di non applicabilità o di istanza specifica formulata dall'aggregazione di imprese in sede di presentazione della domanda di ammissione al contributo per cui l'aiuto è concesso ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

10. Disposizioni finali, informazioni generali e informativa sul trattamento dei dati personali

10.1 Copia integrale del bando e dei relativi allegati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, sul sito Internet regionale: www.regione.veneto.it.

10.2 Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione Veneto – Sezione Ricerca e Innovazione, telefonando al seguente numero: 041 279 5774 dal lunedì al giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 17, il venerdì dalle ore 9 alle ore 12.

10.3 Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale i dati sono comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento

dei dati è la Regione del Veneto. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione.

- 10.4 Il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione adotta e pubblica la relativa modulistica sul sito Internet regionale: www.regione.veneto.it, all'interno della sezione dedicata al presente bando e può impartire altre disposizioni ed istruzioni che si rendano necessarie per la sua attuazione.
- 10.5 Tutta la documentazione prevista e menzionata nel presente bando e nel documento "Modalità operative di rendicontazione" deve essere prodotta in conformità all'originale ai sensi del DPR n. 445/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", artt. 46 e 47 ed accompagnata da documento di identità in corso di validità del dichiarante. In caso di violazione delle norme richiamate sono applicate le disposizioni di cui ai successivi artt. 75 e 76.